

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1432

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro *ad interim* del turismo e dello spettacolo

(CIAMPI)

di concerto col Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie e per gli affari regionali

(PALADIN)

e col Ministro del tesoro

(BARUCCI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 1993

Riordino delle funzioni in materia di turismo,
spettacolo e sport

ONOREVOLI SENATORI. - Il risultato referendario ha determinato l'esigenza di procedere ad una nuova organizzazione delle funzioni di competenza statale che facevano capo al soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.

Al tempo stesso tale esigenza costituisce un'importante occasione per un ripensamento sulla razionalizzazione e modernizzazione delle strutture amministrative al fine di pervenire ad un assetto organizzativo più aderente alle necessità della società contemporanea.

In tale ottica, il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di un primo passo verso modelli amministrativi più agili e funzionali.

Per quanto riguarda il turismo, già il decreto del Presidente della Repubblica, 14 gennaio 1972, n. 6, di trasferimento di competenza e il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, avevano dato vita ad un ampio decentramento di competenze.

In realtà la filosofia del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 era fondamentalmente quella di un ampio trasferimento gestionale alle regioni, accompagnato da un potenziamento della potestà di indirizzo e di coordinamento.

Il disegno di legge che si propone completa il trasferimento di tutte le competenze amministrative e gestionali alle regioni, mentre colloca nella sua sede naturale e cioè la Presidenza del consiglio dei ministri, la funzione di indirizzo e di coordinamento.

Mentre non vi sono particolari problemi per un trasferimento alla Presidenza delle funzioni di vigilanza sul CONI, più delicati aspetti presenta l'attribuzione delle competenze che il soppresso Ministero esercitava in materia di spettacolo.

Non si può qui sottacere che larga parte della società moderna chiede una aggregazione di tutto quel complesso di competenze, ora ripartito fra più Ministeri, che ha come punto di riferimento la tutela, la promozione e il sostegno delle attività artistiche e culturali.

Il Governo condivide questa aspirazione, ma al tempo stesso ritiene che essa debba essere oggetto di un ampio dibattito culturale, politico e sociale. I tempi di tale dibattito non sono ovviamente compatibili con la necessità di una disciplina delle funzioni statali in materia di spettacolo da adottare entro il 5 agosto 1993, ad evitare un vuoto normativo che inciderebbe pesantemente su un settore che presenta già gravi sintomi di crisi.

In via transitoria si è quindi ritenuto che la soluzione più opportuna fosse organizzare le funzioni statali in materia di spettacolo ugualmente presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Peraltro anche nel settore dello spettacolo si è ritenuta la necessità di un ampio decentramento delle competenze a favore delle regioni prevedendosi il trasferimento di funzioni per tutta una serie di attività caratterizzate dalla prevalenza del carattere regionale o locale.

Premesse le linee ispiratrici del disegno di legge, si procede ad illustrare il contenuto dei singoli articoli.

L'articolo 1, al comma 1, completa il trasferimento di tutte le funzioni di amministrazione attiva in materia di turismo alle regioni, nonchè, al comma 3, trasferisce alle medesime una serie di funzioni amministrative in materia di spettacolo caratterizzate dal preminente carattere ed interesse locale e regionale.

Gli ultimi due commi prevedono poi rispettivamente la definizione delle materie

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

trasferite attraverso apposito decreto del Presidente della Repubblica, il trasferimento alle regioni dei necessari mezzi finanziari, nonché la facoltà del personale del soppresso Ministero di chiedere il trasferimento alle regioni.

L'articolo 2 enumera le funzioni residue di competenza dello Stato in materia di turismo e spettacolo che saranno affidate ad appositi dipartimenti o servizi, prevedendosi comunque la piena informazione e partecipazione delle regioni a tutto quanto concerne la politica comunitaria.

Per quanto riguarda lo sport è invece previsto il trasferimento alla Presidenza del Consiglio delle funzioni statali, ivi compresa la vigilanza sul CONI, prima esercitata dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

L'articolo 3 prevede che l'organizzazione delle funzioni statali attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri abbia luogo con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi della legge n. 400 del 1988.

Si disciplina poi il riordino degli organi consultivi e degli enti vigilati dal soppresso Ministero, che avrà luogo con lo strumento regolamentare. Per quanto riguarda gli organi consultivi, il regolamento disciplinerà l'attribuzione delle funzioni ad almeno quattro comitati (musica, cinema, teatro, circhi e spettacoli viaggianti) ciascuno composto di non più di nove membri.

Le funzioni in materia di censura saranno attribuite al Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

Per quanto riguarda gli enti vigilati nel settore dello spettacolo, fin da ora si pongono le premesse per un'ampia regio-

nalizzazione o privatizzazione, nei limiti in cui ciò non pregiudichi l'esigenza di economicità e funzionalità dell'attività dell'ente.

Per quanto riguarda l'ENIT è in particolare previsto che per lo svolgimento delle sue funzioni possa avvalersi, mediante convenzione, di strutture nazionali o straniere con la conseguente soppressione delle sedi periferiche.

L'articolo 4 prevede le modalità di utilizzazione del fondo per i finanziamenti pubblici al settore dello spettacolo.

L'articolo 5 disciplina il trasferimento del personale del soppresso Ministero in appositi ruoli aggiunti presso la Presidenza del Consiglio e salva la successiva applicazione delle procedure di mobilità per l'eventuale personale in esubero e al comma 2, la possibilità, per il personale comandato di essere inquadrato nei ruoli dell'Amministrazione ove presta servizio.

L'articolo 6 detta infine le necessarie norme transitorie per disciplinare il passaggio delle competenze del soppresso Ministero alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle regioni, ad evitare soluzioni di continuità nell'azione amministrativa; a tal fine è espressamente previsto che le norme che disciplinavano l'organizzazione e le procedure attraverso le quali esercitare le funzioni amministrative di competenza del cessato Ministero, continuino ad avere vigore fino all'emanazione dei regolamenti organizzativi.

Il disegno di legge non prevede oneri, in quanto ovviamente l'attività dei dipartimenti o servizi istituiti sarà svolta con le strutture, il personale e le risorse finanziarie che facevano capo al soppresso Ministero.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Trasferimento di funzioni alle regioni
in materia di turismo e di spettacolo)*

1. Sono trasferite alle regioni a statuto ordinario, di seguito denominate «regioni», tutte le funzioni amministrative in materia turistica e alberghiera del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, salvo quelle espressamente attribuite allo Stato dalla presente legge.

2. Al fine della predisposizione del programma promozionale triennale di cui all'articolo 7 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il parere deve essere reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Sono trasferite alle regioni le seguenti funzioni amministrative in materia di spettacolo:

a) autorizzazione in ordine alla costruzione, trasformazione, adattamento e utilizzo di immobili da destinare a sale ed arene per spettacoli cinematografici e teatrali;

b) nulla osta per i numeri isolati di arte varia in *night club*;

c) parere per l'occupazione dei lavoratori subordinati extracomunitari nel settore dello spettacolo ai sensi dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1986, n. 943;

d) concessione di sovvenzioni, contributi, premi, indennità compensative, provvidenze straordinarie e altri vantaggi di tipo economico in favore di sale cinematografiche e circoli di promozione cinematografica, nonché per le attività di prosa, lirica, concertistica, di danza, corali, festival e altre manifestazioni che abbiano preminente carattere e interesse locale o regionale.

4. Le funzioni in materia di spettacolo diverse da quelle di cui al comma 3 sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla precisazione delle materie indicate al comma 3 ed alla individuazione di altre funzioni di preminente carattere o interesse locale o regionale. Con il medesimo decreto si procede al trasferimento alle regioni a decorrere dal 1° gennaio 1994 dei necessari mezzi finanziari.

6. Il personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo può chiedere di essere trasferito, con il consenso delle medesime, alle regioni, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico acquisito.

Art. 2.

(Funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo, spettacolo e sport)

1. In materia di turismo e spettacolo sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri le seguenti funzioni, da esercitarsi attraverso la istituzione di uno o più dipartimenti o servizi:

a) cura delle relazioni internazionali, con particolare riguardo, per la partecipazione dell'Italia alle organizzazioni operanti a livello europeo e partecipazione alla realizzazione di accordi internazionali;

b) svolgimento delle attività necessarie ad assicurare la partecipazione dell'Italia alla elaborazione delle politiche comunitarie;

c) predisposizione di atti e svolgimento di attività generali necessarie all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie, ivi comprese le sentenze della Corte di giustizia;

d) esercizio delle attività di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni, anche al fine della promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero, dello sviluppo del mercato turistico nazionale e della promozione del turismo sociale;

e) raccolta ed elaborazione di dati, anche attraverso sistemi informativi computerizzati;

f) controllo sugli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

g) funzioni di sostegno, promozione e vigilanza delle attività di spettacolo non trasferite alle regioni e gestione del fondo unico per lo spettacolo.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita altresì le competenze relative agli interventi di cui al decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, nonché quelle statali già esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di sport, ivi compresa la vigilanza sul CONI.

3. Nell'osservanza delle rispettive competenze, dovrà essere assicurata alle regioni una piena informazione e partecipazione mediante la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in ordine all'adozione e all'attuazione degli atti delle istituzioni della Comunità europea.

Art. 3.

*(Organizzazioni degli uffici
della Presidenza del Consiglio dei ministri
in materia di spettacolo, sport e turismo)*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i decreti organizzativi occorrenti ad assicurare lo svolgimento delle funzioni amministrative statali di cui all'articolo 2.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti

governativi adottati ai sensi dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si procede a:

a) riordinare gli organi consultivi istituiti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo;

b) riordinare gli enti operanti nel settore dello spettacolo, prima sottoposti alla vigilanza del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo;

c) riordinare l'ENIT.

3. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) le funzioni già proprie delle commissioni e degli altri organi consultivi esistenti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, sono attribuite ad almeno quattro comitati (musica, cinema, teatro, circhi equestri e spettacoli viaggianti) ciascuno composto di non più di nove membri, scelti tra rappresentanti delle associazioni di categoria ed esperti altamente qualificati. Le funzioni amministrative in materia di revisione dei film e dei lavori teatrali, esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo e dalle Commissioni di primo grado e di appello di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, sono attribuite al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, che le esercita sentito il Consiglio consultivo degli utenti che sarà all'uopo riordinato e integrato;

b) il riordino degli enti già vigilati si ispira alle istanze della regionalizzazione e dell'affidamento di funzioni a enti anche di natura privata quando ciò sia conforme ai criteri di economicità e funzionalità;

c) è prevista l'incompatibilità dell'appartenenza ai comitati o agli organi dell'Ente con l'esercizio di attività professionali obiettivamente tali da pregiudicarne la imparzialità;

d) per il riordino dell'ENIT si procede secondo i principi di cui alle lettere b) e c); l'ENIT può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di altre strutture nazionali e straniere mediante convenzioni; le sue sedi periferiche saranno di conseguenza soppresse.

Art. 4.

*(Gestione dei finanziamenti
erogati dallo Stato)*

1. Il fondo istituito dall'articolo 2, comma quarto della legge 10 maggio 1983, n. 182, ed incrementato ai sensi della legge 13 luglio 1984, n. 311, e dell'articolo 13, comma secondo, lettera *d*), della legge 30 aprile 1985, n. 163, è utilizzato per la corresponsione di contributi sugli interessi relativi a finanziamenti concessi dalla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale società per azioni, o da altre banche, enti o società finanziarie legalmente costituite e a favore delle attività musicali e delle attività teatrali di prosa.

Art. 5.

*(Trasferimento di personale e risorse
alla Presidenza del Consiglio dei ministri)*

1. Il personale dipendente del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, che non si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 1, comma 6, è trasferito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e collocato in appositi ruoli aggiunti, separati da quelli della Presidenza stessa ed istituiti secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, salve le procedure di mobilità di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il personale conserva la posizione giuridica e il trattamento economico, anche accessorio, acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso altre amministrazioni in posizione di comando può richiedere di essere inquadrato nei ruoli dell'amministrazione ove presta servizio, con il consenso di quest'ultima, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 199 del testo

unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

3. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede a fissare i criteri per la riassegnazione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno 1993.

4. Con decreto del Ministro del tesoro, si provvede, a decorrere dalla data di pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 1, alla riutilizzazione del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, in servizio presso la Ragioneria centrale del soppresso Ministero alla data di abrogazione della legge 31 luglio 1959, n. 617, istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 6.

(Successione nei rapporti del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo e norma transitoria)

1. Le regioni e la Presidenza del Consiglio dei ministri subentrano nei termini e secondo i settori di competenza, ai sensi della presente legge, nei diritti, obblighi e rapporti già facenti capo al soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.

2. Al trasferimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per la parte che non sia già di loro competenza, di funzioni amministrative di promozione, di sostegno e di vigilanza in materia di spettacolo, che abbiano carattere o interesse regionale o locale, si provvede con norme di attuazione ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie.

3. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 3, continuano ad applicarsi le norme organizzative attualmente in vigore.

4. Gli oneri derivanti dalla presente legge restano contenuti nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio di previsione del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo per gli anni 1993 e seguenti.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is extremely faint and illegible.